|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ALLEGATO 1** | **Ordinanza n. 128 del 20 ottobre 2025** | **Rev.00 – ott 2025** |
| TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI AMMESSI E LIMITI MASSIMI DEL CONTRIBUTO FONDO 1-*BIS* | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DI INTERVENTO** | **CONTRIBUTO MASSIMO** |
| **1.** Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nel contributo senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. | **50.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari: **40.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Edifici composti da più di 8 unità immobiliari: **320.000 euro più 30.000 euro** moltiplicati per il numero delle ulteriori unità immobiliari che compongono l'edificio. |
| **2.A.** Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. | Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari:  **20.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Edifici composti da più di 8 unità immobiliari: **160.000 euro più 15.000 euro** moltiplicati per il numero delle ulteriori unità immobiliari che compongono l'edificio. |
| **2.B** Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solario, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. | **30.000 euro** |
| **3.** Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Rientrano nel contributo anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. | **96.000 euro** per unità immobiliare |